COMUNE DI TAURISANO
(PROVINCIA DI LECCE)

ORDINANZA n. 28 del 17-05-2012
DIVIETO DI DISTIBUZIONE DI VOLANTINI, DEPLIANTS, MANIFESTI E ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO

IL SINDACO

PRESO ATTO che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali attraverso il sistema del volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di manifesti e *depliants* nelle vie, nelle piazze, sui parabrezza e lunotti dei veicoli, sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, sui muri delle abitazioni private e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico;

ATTESO:

- che tali forme di pubblicità producono un'eccessiva presenza di volantini e/o parti di manifesti disseminati selvaggiamente su tutte le strade del territorio comunale;
- che tutto ciò produce conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica, aggravate dal non facile reperimento da parte di questo Ente di uomini, mezzi e risorse finanziarie necessari per intervenire immediatamente per la raccolta e lo smaltimento del materiale pubblicitario;
- che anche detti interventi molto spesso possono essere insufficienti sia a causa della velocità di distribuzione del materiale sparso e sia a causa di eventi atmosferici, quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione indiscriminata del materiale pubblicitario;

RITENUTO da parte di questa Amministrazione Comunale indispensabile e necessario perseguire, in modo rigoroso, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto**,** doveroso dover regolamentare l'attività di distribuzione di volantini, *depliants*, manifesti ed altro materiale pubblicitario lungo le strade di tutto il territorio comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii;
VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
VISTO il vigente regolamento Comunale dell'Igiene e Sanità del Comune di Taurisano;
VISTO il vigente regolamento di Polizia Urbana del Comune di Taurisano;

ORDINA

1. È fatto **divieto** a tutte le aziende e privati cittadini di pubblicizzare i loro prodotti commerciali e/o di distribuire materiale pubblicitario mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica, sui pali della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale e strutturale, non regolarmente autorizzate, su tutto il territorio Comunale;
2. Altresì, è fatto **divieto** di distribuire volantini, *depliants*, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci, negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto dei veicoli, nelle cassette postali ove è evidenziato il divieto di deposito di detto materiale;
3. Sono escluse dai citati divieti le attività di volantinaggio per comunicazione di pubblica utilità effettuate dall'amministrazione pubblica o da altri enti o aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza per gravi e comprovati motivi.
4. La distribuzione di volantini, depliants, manifesti opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario **potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private;**
5. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio dovranno depositare apposita domanda di distribuzione al **Comando di Polizia Locale,** indicando la data di inizio, il periodo complessivo e le vie interessate da dette operazioni;
6. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini dell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati;

AVVERTE

I trasgressori (sia le aziende intestatarie della pubblicità, sia il personale addetto alla distribuzione, obbligato in solido, sia i privati cittadini) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 255, 1° comma, del D. Lgs. n. 152/2006 (da € 300,00 ad € 3.000,00), oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza circa l'ottemperanza delle presenti disposizioni.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Lecce, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line.

DEMANDA

a) all'Ufficio Segreteria la pubblicazione della presente ordinanza **all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale internet del Comune;**
b) al Comando della Polizia Locale ogni provvedimento gestionale per la sua massima diffusione nei luoghi e nei ritrovi pubblici, nonchè per la distribuzione dello stesso provvedimento presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.
A norma della legge n. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Cap. Giuseppe GRECO.

La presente ordinanza viene trasmessa:
- all'Ufficio di Segreteria - Sede;
- al Comando Polizia Locale - Sede;
- al Comando Stazione Carabinieri di Taurisano;
- alla Polizia di Stato di Taurisano;
- al Responsabile del Settore Ambiente e Territorio - Sede;
- al Responsabile del Settore Economico Finanziario – Sede;
- al Responsabile del Settore Attività produttive – Sede;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cap. Giuseppe GRECO

IL SINDACO
Lucio DI SECLI'